



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

02068/23

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Antonio Valitutti	Presidente
Dott. Francesco Terrusi	Consigliere
Dott. Lunella Caradonna	Consigliere
Dott. Andrea Fidanzia	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Sentenza incompleta;
 nullità sentenza; vizio
 di motivazione;
 difetto di forma

Ud. 7/6/2022 CC

Cron. 2068

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 29242-2017 r.g. proposto da:

(omissis) (omissis) (cod. fisc. (omissis) , rappresentata e difesa,
 giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato F(omissis)
 , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in (omissis)

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , (cod. fisc.
 e P. Iva (omissis)), quale mandataria di E (omissis)
 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
 e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,
 dall'Avvocato (omissis) presso il cui studio è elettivamente
 domiciliata in (omissis)

- **controricorrente** -

ord
 2368

 2022

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 11.11.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Come riferito dalla ricorrente nel ricorso per cassazione, quest'ultima aveva aperto nell'aprile del 1996 un conto corrente presso la (omissis) utilizzato per agire in regime di scoperto. Sostiene sempre la ricorrente nell'atto introduttivo che la (omissis) avrebbe applicato a tali scoperti un saggio di interesse passivo variabile con punte di oltre il 18% annuale, caratterizzato da anatocismo trimestrale nonostante non avesse mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito né pattuito alcun tasso di interesse debitorio.

1. La (omissis) (omissis) convenne pertanto innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 17.9.2008, la (omissis) per sentir dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e, in via subordinata, la nullità di ogni clausola contrattuale prevedente l'applicazione del saggio convenzionale di interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, l'anatocismo sugli interessi passivi, il rinvio ad usi e consuetudini su piazza per il computo degli interessi e addebito di spese trimestrali di chiusura del conto, con la conseguente indebita percezione da parte della (omissis) degli interessi applicati al predetto rapporto contrattuale e necessità di depurazione di quanto incamerato dall'istituto di credito a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura del conto, e sempre in via subordinata per sentir accertare l'esatto ammontare del rapporto di debito/credito con la (omissis) con l'eventuale condanna di quest'ultima al pagamento delle somme a suo credito.

2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17766/2011, depositata in data 16.9.2011, ha parzialmente accolto la domanda attorea volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 19800 e delle clausole non sottoscritte nonché quella di accertamento dell'indebita percezione di

somme indebitamente riscosse, determinando in euro 1.469,50 la somma dovuta dalla correntista (omissis) (omissis) alla (omissis) s.p.a.

3. Proposto appello da parte di (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) s.p.a. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma, la Corte di appello, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato il gravame così proposto.

2. La sentenza, pubblicata il 11.11.2016, è stata impugnata da (omissis) (omissis) con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la (omissis) quale mandataria di l (omissis) ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 7 comma, Cost., 132 cod. proc. civ., 6 Cedu e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sul rilievo che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata sarebbe incompleta di alcune pagine, pur nella sua progressione numerica da 1 a 4, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l'inizio di quella successiva e che pertanto tale incompletezza documentale integrerebbe un'ipotesi evidente di totale assenza di motivazione idonea a sostenere la pronuncia adottata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 111, 7 comma, Cost., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 6 Cedu e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sul rilievo sempre della natura apparente della motivazione impugnata.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe totalmente stravolto il contenuto della domanda, "trasformando" la domanda di nullità del contratto di conto corrente in domanda di nullità del contratto di prestito personale.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 154/1992 e dell'art. 117 D.lgs. 385/93 per l'assenza di forma scritta dei contratti bancari impugnati.

5. Il ricorso è fondato già quanto al primo motivo il cui accoglimento determina l'assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate.

5.1 E' fondata la censura proposta dalla ricorrente laddove denuncia che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata è incompleta di alcune pagine, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l'inizio di quella successiva, integrando tale incompletezza documentale un'ipotesi di assenza grafica della motivazione.

Come è dato evincere dalla lettura del documento impugnato non è possibile comprendere né lo svolgimento della vicenda processuale né tanto meno la risposta argomentativa della Corte territoriale ai motivi di gravame già proposti dall'odierna ricorrente alla sentenza resa dal primo giudice, così rendendo non comprensibile la motivazione spesa dai giudici di appello per sostenere la decisione di rigetto della proposta impugnazione e così integrando la sentenza impugnata la fattispecie di motivazione omessa ovvero meramente apparente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Cass. n. 920 del 2015).

Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benchè esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

P.Q.M.

accoglie primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa

composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7.6.2022

[Handwritten mark]

Il Presidente

Antonio Valitutti

[Handwritten signature of Antonio Valitutti]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria

Oggi, 24 GEN. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Andrea De Rossi*

[Handwritten signature of Dott. Andrea De Rossi]